

Crema, 08/09/2017

CIRCOLARE D'AGGIORNAMENTO

1. PROROGA BREVE PER LO SPESOMETRO

La proroga dello **spesometro 2.0** è ufficiale. L'invio andrà effettuato entro **giovedì 28 settembre**. L'indicazione è arrivata dal **ministero dell'Economia** con il **comunicato n 147** settembre 2017. Il differimento vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture.

Resta ferma a sabato 16 settembre (che slitta a lunedì 18 settembre) invece il termine per l'invio dei dati delle liquidazioni Iva del secondo trimestre.

L'adempimento comporta la comunicazione dei seguenti dati delle fatture:

- i dati identificativi del cedente/prestatore
- i dati identificativi del cessionario/committente
- la data del documento
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione)
- il numero del documento
- la base imponibile
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta (ovvero, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione).

L'adempimento riguarda tutti i titolari di partita Iva tranne con esclusione di:

- coloro che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane,
- i contribuenti forfetari
- e i “minimi”, cioè quelli che adottano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Per il primo anno di applicazione (2017), ha cadenza semestrale: la comunicazione relativa al primo semestre dovrà essere inviata, dopo la proroga annunciata e cioè, entro giovedì 28 settembre; quella per i restanti sei mesi andrà trasmessa entro il 28 febbraio 2018.

Dall'anno prossimo, a regime, la periodicità sarà trimestrale, con scadenza fissata all'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (eccezion fatta per il secondo, i cui dati dovranno essere trasmessi entro il 16 settembre).

Ricordiamo che le imprese che hanno punti vendita al minuto nei quali viene tenuto il registro dei corrispettivi, devono verificare se gli incassi giornalieri comprendono anche fatture registrate in base all'articolo 24 del Dpr 633/72. Mentre i corrispettivi non devono essere comunicati, le fatture devono esserlo in ogni caso, anche se non registrate analiticamente.

Nb la sanzione è di 2 euro per ogni fattura omessa o comunicata erroneamente, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Se la presentazione avviene entro quindici giorni dalla scadenza la sanzione si riduce a un euro per ogni fattura con

un minimo di 500 euro. Quindi dopo il 28 settembre una scadenza da ricordare è il 13 ottobre per rientrare nella sanzione ridotta.